

Codice Etico del volontario del SilverSkiff

Il presente Codice ha la finalità di disciplinare e regolare il servizio e il comportamento di tutti i volontari della regata di canottaggio “SilverSkiff”, definendo diritti, doveri, responsabilità e limiti di comportamento degli stessi volontari. Ognuno deve essere consapevole che essere un volontario significa rappresentare la manifestazione attraverso il proprio comportamento. Il garantire un corretto svolgimento della manifestazione in un ambiente sicuro, rispettoso e sportivo, tutelando l'incolumità di ogni persona collegata alla manifestazione, rappresenta lo scopo di ogni volontario e del proprio servizio, al fine di promuovere i valori dello sport e del canottaggio.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i volontari, indipendentemente dall'incarico ricoperto, durante il servizio o durante qualunque attività inerente al servizio e alla manifestazione, in ogni luogo di servizio, indipendentemente se il servizio svolto in tale luogo sia il proprio e in ogni luogo della manifestazione.

Art. 2 – Comportamento generale del volontario

Il volontario deve compiere tutte le attività del proprio servizio secondo le proprie possibilità, mantenendo un comportamento educato, professionale e disponibile, rivolgendosi a tutti con rispetto, indipendentemente dal ruolo ricoperto;

Egli deve seguire tutte le indicazioni del Responsabile di Area e del Responsabile dei Volontari. Ogni settore della manifestazione viene diviso in aree di competenza con proprie regole, problematiche e aspetti a cui il volontario deve tener conto per garantire il buon funzionamento della manifestazione. Queste regole specifiche. Verranno spiegate e mostrate al volontario prima della sua attività di servizio.

Egli deve collaborare con gli altri volontari e con il personale dell'organizzazione.

Il volontario non deve assumere iniziative che possano compromettere la sicurezza, il regolare svolgimento e l'organizzazione della gara e la manifestazione sotto ogni suo aspetto.

Art. 3 – Puntualità, presenza e assenze

Il volontario è obbligato a rispettare gli orari comunicati al Comitato Organizzatore in fase di iscrizione, salvo giustificato motivo o la comunicazione di eventuali cambiamenti precedentemente comunicato dal Responsabile dei Volontari.

In caso di impossibilità a partecipare, ritardo o abbandono anticipato del servizio, deve informare tempestivamente il proprio responsabile.

Il volontario non può abbandonare il proprio posto durante una fase critica della manifestazione senza autorizzazione o senza un giustificato motivo, lasciare il servizio senza aver effettuato il necessario passaggio di consegne o delegare autonomamente il proprio incarico a un'altra persona, per giunta non volontario, senza aver prima consultato il responsabile dell'area o il Responsabile dei Volontari

Durante il servizio il volontario può allontanarsi solo per eventuali pause, emergenze o motivi fisiologici.

All'inizio e al termine dell'attività è obbligatorio per rendere contatto con il responsabile.

In caso di emergenza personale, il volontario deve comunque informare il responsabile appena possibile.

Art. 4 – Rapporti con partecipanti

Il volontario deve mantenere nei confronti degli atleti e dei partecipanti un comportamento cortese, calmo, educato, chiaro e rispettoso.

Il volontario può fornire informazioni relative alla manifestazione esclusivamente nei limiti del proprio incarico e delle informazioni ufficialmente fornite dal Comitato Organizzatore.

Il volontario non deve assolutamente disturbare un atleta o il suo allenatore durante la preparazione o la gara, dare indicazioni tecniche se non autorizzato, favorire un atleta o una squadra rivelare informazioni riservate relative a un atleta al fine di avvantaggiare o svantaggiare tale atleta rispetto agli altri partecipanti della manifestazione.

È severamente vietato relazionarsi mediante insulti, minacce o con qualsiasi altra forma di linguaggio offensivo o aggressivo atto a schernire il partecipante della manifestazione.

In caso di insulti, minacce o con qualsiasi altra forma di linguaggio offensivo o aggressivo rivolti da parte di partecipanti ai volontari, è severamente vietato rispondere con le medesime modalità, come detto nel precedente comma, ed è obbligatorio avvisare tempestivamente il Responsabile dei Volontari, il quale adotterà le giuste azioni.

Art. 5 – Rapporti con giudici, arbitri, cronometristi e ufficiali di gara

Il volontario deve rispettare pienamente il ruolo degli ufficiali di gara e non deve in alcun modo intralciare il loro lavoro.

Il volontario, qualora sia necessario o sia richiesto da un ufficiale di gara, deve collaborare in ogni modo possibile alle sue richieste per il raggiungimento degli scopi del lavoro dell'ufficiale di gara. Qualora esso non sia possibile per le sue capacità o per il suo compito assegnato, il volontario deve necessariamente e tempestivamente contattare il Responsabile dei Volontari.

È vietato contestare pubblicamente le loro decisioni, anche solo tentare di influenzare una decisione e fornire informazioni non richieste o informazioni false allo scopo di condizionare una decisione.

Per quanto riguarda situazioni di insulti, minacce o con qualsiasi altra forma di linguaggio offensivo o aggressivo, valgono le disposizioni trattate ai commi quattro e cinque del precedente articolo.

È vietata l'alterazione o la manipolazione di risultati, tempi, classifiche o dati e la falsificazione di documenti o informazioni

Eventuali problemi devono essere segnalati al Responsabile dei Volontari, che provvederà a coinvolgere le persone competenti e a risolvere ogni problema.

Art. 6 – Rapporti con i volontari

I volontari devono collaborare reciprocamente e mantenere un ambiente di lavoro sereno rispettoso

Non sono ammessi insulti, esclusioni intenzionali di un volontario dall'attività, diffusione informazioni personali con intento lesivo o qualunque altro comportamento vietato dalla legge.

Eventuali divergenze o problematiche sorte o che possono sorgere devono essere affrontate con il responsabile, evitando discussioni davanti al pubblico o agli atleti.

Art. 7 – Rapporti con il pubblico o esterni

Il volontario deve accogliere e assistere il pubblico con cortesia e disponibilità.

Deve fornire informazioni corrette, indicare i percorsi e le aree autorizzate, richiedere l'intervento del Responsabile dei Volontari quando non è in grado di risolvere un problema.

In caso di comportamento aggressivo o pericoloso da parte del pubblico o di terze persone, il volontario deve mantenere la calma e informare immediatamente il responsabile o il personale di sicurezza, senza esporsi inutilmente al rischio.

Art. 8 – Divieto di discriminazione, molestie e violenze

È vietato qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona. È tassativamente proibito utilizzare espressioni volgari, offensive, blasfeme o discriminatorie nei confronti di chiunque.

Non sono tollerati comportamenti discriminatori basati su sesso, età, disabilità, origine, nazionalità, lingua, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni sociali o economiche, caratteristiche fisiche o qualunque altro comportamento al fine di discriminare direttamente o indirettamente

Sono vietati insulti, minacce, intimidazioni, umiliazioni, molestie, avances indesiderate, contatti fisici non appropriati, battute o commenti offensivi, comportamenti sessualmente molesti, abusi, lesioni, percosse, violenza fisica o verbale o qualunque altro comportamento in grado di mettere a disagio la persona e crearle un danno

Il volontario che assista o venga a conoscenza di un comportamento di questo tipo deve segnalarlo tempestivamente al responsabile dei volontari

Art. 9 – Tutela dei minori

Particolare attenzione deve essere garantita alla tutela dei minori.

Il volontario deve trattare ogni minore con rispetto, evitare comportamenti ambigui o inappropriati, segnalare immediatamente situazioni di possibile pericolo, abuso, molestia o comportamento inappropriato, evitare di trovarsi volontariamente in situazioni isolate con un minore quando le procedure dell'organizzazione prevedano la presenza di altri adulti, utilizzare esclusivamente i canali autorizzati per eventuali comunicazioni

È vietato nei confronti di minori avere contatti fisici non necessari o inappropriati; fare molestie o abusi commenti sessuali, allusivi o umilianti;

fotografare o filmare minori senza autorizzazione; contattare privatamente minori attraverso social network o messaggistica quando ciò non sia previsto dalle procedure dell'organizzazione; portare un minore fuori dalle aree autorizzate senza specifica autorizzazione.

Qualora trovi un minore in difficoltà e senza assistenza da parte di un adulto, ad esempio nel settore dei pontili o in qualunque altro luogo di servizio o della manifestazione, il volontario è tenuto a prestargli soccorso e ad avvisare il Responsabile di Area o il Responsabile dei Volontari affinché possa contattare la società di appartenenza.

Art. 10 – Sicurezza

La sicurezza e l'incolumità delle persone costituisce una priorità assoluta. Il volontario deve assicurare la sicurezza di sé stesso, dei partecipanti, del pubblico e di ogni persona collegata alla manifestazione, segnalando immediatamente pericoli, ostacoli, danni o anomalie.

Il volontario non deve mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità di sé stesso, dei partecipanti, del pubblico e di ogni persona collegata alla manifestazione. Non può utilizzare attrezzature per le quali non è stato formato.

Art. 11 – Emergenze, incidenti e malori

In caso di emergenza ogni volontario, specialmente quello in assistenza sulle sponde del percorso, sui motoscafi di assistenza e sui pontili di imbarco e sbarco, deve conoscere le modalità di risoluzione di emergenza comunicate dal Responsabile di Area o dal Responsabile dei Volontari.

In queste situazioni il volontario deve mantenere la calma e deve avvisare immediatamente il Responsabile dei Volontari oppure il personale sanitario, solo qualora sia in prossimità di lui stesso, fornendo informazioni precise sulla posizione e sulla situazione, facilitando e non ostacolando l'arrivo e l'attività dei soccorritori.

Il volontario non deve improvvisarsi medico, soccorritore, addetto alla sicurezza o responsabile dell'ordine pubblico se non possiede la formazione e l'autorizzazione necessarie.

Art. 12 – Abbigliamento, badge e identificazione

Durante il servizio il volontario deve utilizzare l'abbigliamento e il badge forniti dal comitato organizzatore al fine di farsi identificare e riconoscere.

Il volontario deve indossare la divisa fornita dall'organizzazione per l'intera durata del proprio turno, in modo visibile, al fine di rendersi riconoscibile.

Art. 13 – Fotografie, video e social network

Il volontario deve rispettare le disposizioni dell'organizzazione relative a fotografie, video e pubblicazioni online.

Non è consentito pubblicare immagini di atleti, minori, pubblico o personale in situazioni inappropriate, diffondere immagini di incidenti o situazioni di emergenza e qualunque altra informazione che leda le persone collegate in qualunque modo alla manifestazione

Il volontario non deve pubblicare contenuti che possano compromettere la sicurezza dell'evento, che possano nuocere all'immagine o ledere in qualunque modo la manifestazione

È vietato utilizzare il nome, il logo o l'immagine della manifestazione per finalità commerciali o personali senza autorizzazione e presentare opinioni personali come comunicazioni ufficiali dell'organizzazione, senza autorizzazione.

Qualsiasi comunicazione ufficiale con media, giornalisti o altri soggetti esterni deve essere gestita dalle persone autorizzate, su autorizzazione o richiesta del Comitato Organizzatore.

Art. 14 – Riservatezza e protezione delle informazioni

Il volontario deve mantenere riservate le informazioni non destinate al pubblico apprese durante il servizio dal momento che solo le persone

espressamente autorizzate dall'organizzazione possono rilasciare dichiarazioni ufficiali a nome della manifestazione.

Sono da considerarsi potenzialmente riservate, tutte le informazioni interne o esterne conosciute nell'esercizio delle proprie funzioni di volontario, e che il comitato organizzatore ritengo opportuno che rimangano riservati, come ad esempio qualunque informazione organizzativa interna, dati e informazioni personali, informazioni mediche, numeri di telefono e contatti, credenziali e codici di accesso e l'anticipazione di comunicazioni ufficiali

Il volontario può raccontare la propria esperienza personale nei limiti delle regole dell'organizzazione e del presente Codice. Non può commentare pubblicamente come rappresentante dell'evento.

Il volontario non deve condividere tali informazioni con persone non autorizzate senza alcun consenso del Comitato Organizzatore.

Eventuali richieste dei media devono essere indirizzate al Comitato Organizzatore e al referente indicato dall'organizzazione quest'ultimo

Art. 15 – Alcol, sostanze stupefacenti e stato psicofisico

Il volontario deve presentarsi e rimanere in servizio in condizioni psicofisiche adeguate allo svolgimento dell'incarico.

È vietato prestare servizio sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, consumare bevande alcoliche durante il servizio, assumere sostanze che possano compromettere attenzione, giudizio o capacità di intervento e presentarsi al servizio in condizioni incompatibili con la sicurezza propria o altrui.

Eventuali situazioni di particolare necessità devono essere comunicate al Responsabile.

Art. 16 – Conflitti di interesse e favoritismi

Il volontario deve assistere tutti i partecipanti con lo stesso livello di cura e attenzione deve evitare situazioni nelle quali interessi personali possano interferire con il proprio incarico.

Il volontario non deve utilizzare il proprio ruolo per ottenere vantaggi personali o procurare vantaggi ad atleti, giudici o qualunque altro.

Il volontario non deve chiedere né accettare denaro, regali, favori o altri benefici in cambio di prestazioni, informazioni, accessi o trattamenti privilegiati al fine di modificare l'esito di una o più prestazioni sportive, della gara o della manifestazione in ogni sua parte.

Eventuali omaggi di modico valore potranno essere accettati esclusivamente nel rispetto delle regole stabilite dal comitato organizzatore e non al fine di alterare la manifestazione.

Il volontario deve comunicare al Responsabile dei Volontari un eventuale conflitto di interessi, qualsiasi offerta anomala o potenzialmente finalizzata a influenzare il comportamento del volontario o finalizzata ad ottenere un vantaggio o l'alterazione della manifestazione e qualunque altro comportamento in grado di alterare la manifestazione.

Art. 17 – Rapporti con sponsor, partner e fornitori

Il volontario deve rispettare gli accordi e le indicazioni del Comitato Organizzatore relativi a sponsor, partner e fornitori.

Non può promettere accordi, accordi commerciali, rilasciare dichiarazioni a nome dell'organizzazione, utilizzare il proprio ruolo per ottenere sconti o vantaggi, assumere impegni economici per conto dell'organizzazione, modificare accordi o procedure senza autorizzazione

Art. 18 – Utilizzo di attrezzature e luoghi del servizio

Le attrezzature messe a disposizione e i luoghi di servizio devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste.

Il volontario deve utilizzare correttamente le attrezzature, segnalare immediatamente guasti o danneggiamenti, custodire il materiale assegnato e restituire il materiale al termine dell'attività.

È vietato utilizzare le attrezzature fornite per scopi personali o consentirne l'utilizzo a persone non autorizzate e ai fini per cui non sono stati assegnati.

I luoghi e le postazioni assegnate nelle quale si svolge il servizio devono essere lasciati puliti e senza rifiuti.

Art. 19 – Autorità e catena di comando

Ogni volontario deve conoscere il proprio referente.

In caso di problema, la comunicazione deve seguire, ove possibile, la catena organizzativa avvisando il Responsabile di area e ove questo non sia possibile o non sia presente tale figura, direttamente il Responsabile dei Volontari.

Il Responsabile dei Volontari è la figura preposta al coordinamento, all'organizzazione, all'assegnazione dei compiti e a qualunque forma di gestione della totalità dei volontari sotto ogni aspetto. Questa figura, che può essere incarnata da una persona fisica o da più persone scelte dal Comitato Organizzatore, rappresenta il collegamento tra il volontario e il Comitato Organizzatore della manifestazione e soprattutto il principale punto di riferimento per il volontario per richieste, dubbi, esigenze o qualunque questione inerente al suo servizio.

Il volontario non deve impartire ordini a personale o altri volontari al di fuori delle proprie competenze, salvo situazioni di immediata necessità per evitare un pericolo e nei limiti delle proprie capacità.

Art. 20 – I Responsabili di Area

I Responsabili di Area sono le figure preposte alla corretta gestione, al buon andamento e funzionamento di determinate settori di loro competenza che vengono attribuiti dal Responsabile dei Volontari.

Essi si occupano della gestione dei volontari che gli vengono attribuiti dal responsabile dei volontari e rappresentano il perno di collegamento tra il volontario e il responsabile dei volontari. Si devono occupare della gestione, delle esigenze e delle problematiche dei volontari loro assegnati e del proprio settore.

I Responsabili di Area hanno il compito di riferire al Responsabile dei Volontari tutte le situazioni problematiche, di emergenza, e di violazione degli articoli del presente Codice.

I responsabili di area possono essere una o più persone per ogni settore. Qualora non sia presente, tale funzione essa viene assorbita negli incarichi del Responsabile dei Volontari.

Art. 21 – Comportamenti vietati e responsabilità individuale

È vietato qualunque comportamento contrario al presente Codice, la violazione di legge, di atti aventi forza di legge, di altri testi normativi ad essa sovraordinati o subordinati, di qualunque disposizione del Comitato Organizzatore, di un suo membro, del Responsabile dei Volontari e del Responsabile di area

Ogni volontario è personalmente responsabile delle proprie azioni e omissioni. L'appartenenza al gruppo dei volontari non autorizza in alcun modo a violare le regole del codice, la legge, gli atti aventi forza di legge o ad essa sovraordinati o subordinati.

Art. 22 – Segnalazione di comportamenti vietati

Ogni volontario ha il diritto e il dovere di segnalare comportamenti dal precedente articolo

Le segnalazioni devono essere effettuate al responsabile di area. Ove questo non sia possibile o non sia presente tale figura la segnalazione deve essere fatta al Responsabile dei Volontari e se ciò non fosse possibile al Comitato Organizzatore o ad un suo membro.

Il volontario che effettua una segnalazione in buona fede non deve essere oggetto di ritorsioni o penalizzazioni per il solo fatto di aver segnalato la situazione.

Art. 23 – Conseguenze delle violazioni

La violazione del presente Codice può comportare, in relazione alla gravità del comportamento ad un richiamo verbale, alla riassegnazione dell'incarico, ad un richiamo formale e all'esclusione dalla manifestazione.

Le eventuali violazioni di legge, di atti aventi forza di legge, di altri testi normativi ad essa sovraordinati o subordinati porteranno alla segnalazione agli organi competenti.

Le misure adottate devono essere valutate in relazione alla natura, alla gravità e alle circostanze della violazione.

Art. 24 – Cosa fare quando non si sa come comportarsi

Qualora il volontario si trovi in una situazione in cui non sa come comportarsi è necessario richiedere tempestivamente indicazioni al proprio Responsabile di Area, ove questo non sia possibile o non sia presente tale figura, direttamente al Responsabile dei Volontari, evitando iniziative rischiose che possano l'incolumità fisica o compromettere la manifestazione sotto ogni suo aspetto, seguire e non violare gli articoli del presente Codice.

Qualora il volontario non sappia come comportarsi perché la situazione non è disciplinata espressamente dal presente Codice, il volontario deve informare tempestivamente il Responsabile dei Volontari

Art. 25 – Modifica del Codice

Il presente codice può essere modificato o abrogato su decisione del Comitato Organizzatore della manifestazione, su proposta di qualunque suo membro o del Responsabile dei Volontari.

Art. 26 – Impegno del volontario

Con la partecipazione alla manifestazione, il volontario si impegna a rispettare tutti le disposizioni del presente Codice, del disposizioni Responsabile di Area, del Rappresentante dei Volontari e del Comitato Organizzatore,